



# COMUNE DI MILAZZO

(Città metropolitana di Messina)

\*\*\*\*\*

## ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(Nominato con D.P.R. del 28/08/2018, ai sensi dell'art. 252 del d.lgs.° 267/2000)

\*\*\*\*\*

**OGGETTO:** Ammissione parziale: Istanza di ammissione alla massa passiva n° 577 prot. generale 24188 del 23/5/2017 e 578 protocollo generale 24189 del 23/5/2017 presentate dalla Sig.ra Natalini Giuseppa e dal Sig Fiore Fabio.

### Deliberazione n° 168 del 06/12/2022

L'anno duemilaventidue, il giorno sei del mese di dicembre, alle ore 17,00 e seguenti, nella sede del Comune di Milazzo, si riunisce l'Organismo Straordinario di Liquidazione nominato ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 nelle persone di:

C.	Nominativo	Funzione	Presente	Assente
1	Dott. Fortunato Pitrola	Presidente	X	
2	Dott.ssa Maria Leopardi	Componente	X	
3	Dott. Rosario Caccamo	Componente		X

Partecipa alla riunione il Sig. Scattareggia Rino Giuseppe, nella qualità di segretario verbalizzante.

L'Organismo Straordinario di Liquidazione,

#### Premesso che:

- ☞ il comune di Milazzo con delibera n° 101 dell'8 novembre 2016, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- ☞ con D.P.R. del 10 gennaio 2017, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Milazzo, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- ☞ a seguito delle dimissioni dei componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione, con D.P.R. del 28/08/2018 sono stati nominati i nuovi componenti per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso dell'Ente, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti;
- ☞ in data 12 settembre 2018 il nuovo Organismo Straordinario di Liquidazione si è insediato, giusta deliberazione n° 39 del 12/09/2018, determinando altresì di procedere ad una ricognizione dello stato della procedura di liquidazione, stante la particolarità della situazione determinatasi a seguito delle dimissioni;
- ☞ con propria deliberazione n° 23 del 24/07/2019 avente ad oggetto "Gestione dissestuale, proposta di adesione alla modalità semplificata di liquidazione ex art. 258 del d.lgs. n° 267/2000", stante la stima della massa passiva effettuata e la



situazione economica e finanziaria dell'ente, è stato richiesto il ricorso alla procedura semplificata;

☞ con deliberazione giunta n° 144 del 23/08/2019 avente ad oggetto "Adesione alla modalità semplificata di liquidazione del debito dell'ente, ai sensi dell'art. 258 del d.lgs. n° 267/2000", l'Amministrazione ha aderito alla procedura semplificata;

**Accertato che** l'Organo Straordinario di Liquidazione:

a) ai sensi dell'art. 252, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000, ha competenza relativamente ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2014 e provvede alla:

- ⇒ rilevazione della massa passiva;
- ⇒ acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
- ⇒ liquidazione e pagamento della massa passiva;

b) ai sensi dell'art.

1. 254, comma 3 del d.lgs. n° 267/2000, rientrano nella massa passiva:

- i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre 2014;
- i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2;
- i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7.

2. 258, commi 3/5 del d.lgs. n° 267/2000, ai fini dell'inserimento nella procedura semplificata e nel successivo piano di estinzione, le posizioni debitorie proposte dagli istanti/segnalate dagli uffici devono dare "adeguata dimostrazione della sussistenza dei seguenti caratteri sostanziali,

- **certezza**, nel senso che deve esistere effettivamente un'obbligazione di dare, non presunta ma vincolante per l'ente
- **liquidità**, nel senso che il soggetto creditore è specificatamente individuato, il debito è definito nel quantum ovvero determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico
- **esigibilità**, nel senso che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione

provvedendo, in caso contrario, alla loro esclusione totale/parziale dalla rilevazione della massa passiva;

**Premesso** che a seguito di un sinistro avvenuto in data 31/01/2009 con conseguenti danni sia al mezzo di proprietà della Sig.ra Natalini Giuseppa che fisici al conducente Sig. Fabio Fiore, la Sig.ra Natalini Giuseppa in proprio e nella qualità di genitore esercente la patria potestà su Fiore Fabio ha introdotto innanzi al Giudice di Pace di Barcellona P.G. un giudizio R.G. 522/2010 chiamando in causa il Comune di Milazzo per ottenere il risarcimento del danno stante la responsabilità da imputarsi al proprietario della strada;

**Che** il suddetto giudizio è stato definito con sentenza n. 322/2015 con la quale il giudice ha stabilito, nella misura del 50%, il concorso di colpa nella produzione dell'incidente, condannando il Comune di Milazzo al pagamento:

- 1) di € 2.030,00 a titolo di risarcimento danni oltre interessi legali dal 31/01/2009 al saldo effettivo;



2) delle spese legali nella misura del 50% stabilite per l'intero in complessivi € 1.000,00 oltre spese generali IVA e CPA dichiarando compensate tra le parti il residui 50%;  
A carico degli istanti ha posto il pagamento del 50% delle spese del CTU;

**Vista l'istanza/fascicolo di ammissione alla massa passiva n° 577** assunta al prot. generale dell'Ente con n° 24188 del 23/5/2017 prot. OSL 1033 del 23/5/2017 presentata dalla Sig.ra Natalini Giuseppa diretta ad ottenere il pagamento della somma di € 750,00 oltre interessi a titolo di risarcimento danno materiale al mezzo più le spese legali come da parcella allegata per un totale di € 1.459,12 e più € 624,80 per spese CTU nella misura del 50%;

**Vista l'istanza/fascicolo di ammissione alla massa passiva n° 578** assunta al prot. generale dell'Ente con n° 24189 del 23/5/2017 prot. OSL 1034 del 23/5/2017 presentata dal Sig. Fiore Fabio diretta ad ottenere il pagamento della somma di € 1.280,00 oltre interessi per risarcimento danni biologici più le spese legali come da parcella allegata per un totale di € 1.459,12;

**Che** gli istanti hanno proposto appello innanzi al Tribunale di Barcellona P.G., R.G. 1879/2016 per la riforma della sentenza del Giudice di Pace di Barcellona P.G. n. 322/2015 nella parte in cui il giudice di primo grado ha stabilito la responsabilità concorsuale del sinistro per chiedere l'imputazione della responsabilità dell'evento in via esclusiva al Comune e, conseguentemente, l'intero ristoro delle spese legali a carico dell'Ente. Il suddetto giudizio si è concluso con sentenza n. 789/2020 di rigetto ricorso con: 1) conferma del riparto delle spese di giudizio così come stabilito dalla sentenza del GdP n. 322/2015 e 2) condanna al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio a favore dell'Ente liquidate in € 1.620,00 per compensi oltre spese generali IVA e CPA;

**Vista** la comunicazione, ex art. 10 bis della legge 241/90 di preavviso di rigetto delle istanze n. 577 e 578, prot. OSL n. 1297 del 14/12/2020 a seguito della sentenza n. 789/2020 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. nel giudizio in appello R.G. 1879/2016 proposto dai richiedenti Sigg.ri Natalini Giuseppa e Fiore Fabio;

**Viste** le osservazioni prot. generale 52234 del 16/6/2022 prot. OSL 634 del 16/6/2022 presentate dall'Avv.to Giampiero Picciolo con le quali ricalcola, per conto ed interesse dei Sigg.ri Natalini Giuseppa e Fiore Fabio, le somme di cui alle istanze n. 577 e 578 in **€ 4.559,66** così ripartite:  
€ 2.030,00 per risarcimento danno biologico e danni mezzo; € 279,41 interessi; € 1.459,12 spese legali; € 639,00 spese CTU; € 152,13 iscrizione al ruolo;

**Che** lette le osservazioni, l'Organismo Straordinario di Liquidazione con nota prot. OSL 801 del 9/8/2022 inviata in pari data ha contestato la richiesta di **€ 4.559,66** ricalcolando € 3.977,29 l'importo da inserire nella massa passiva dell'Ente in quanto:  
1) gli interessi su € 2.030,00 vanno calcolati dal 31/09/2009 all'8/11/2016 (data di dichiarazione del dissesto); 2) le spese processuali vanno rifeuse nella misura del 50% per cui la somma a carico dell'Ente è pari ad € 729,56 e non 1.459,12; 3) le spese delle CTU espletate devono essere imputate all'Ente nella misura del 50% previo comprovato avvenuto pagamento così come per le spese di iscrizione al ruolo.



Nella stessa nota si sollecita il pagamento delle spese di giudizio a favore dell'Ente di € 1.620,00 oltre spese generali, IVA e CPA giusta sentenza 789/2020 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. nel giudizio in appello R.G. 1879/2016;

**Che** con successiva nota prot. OSL 949 del 20/10/2022 inviata via PEC in pari data veniva precisato che, in assenza di riscontro, il procedimento sarebbe stato concluso;

**Visto il preavviso di accoglimento parziale** giusta nota prot. OSL 1009 del 10/11/2022 per € 3.977,29, spese di giudizio a lordo della R.A. mentre, a favore dell'Ente, gli istanti sono debitori per € 2.363,77 in forza della sentenza n. 789/2020 Tribunale di Barcellona P.G. oltre le spese di imposta di registrazione sentenza pari ad € 217,50;

**Ritenuto**, per quanto tutto sopra esposto e richiamato, che le istanze di ammissione alla massa passiva n° 577 assunta al prot. generale dell'Ente con n° 24188 del 23/5/2017 prot. OSL 1033 del 23/5/2017 presentata dalla Sig.ra Natalini Giuseppa e n° 578 assunta al prot. generale dell'Ente con n° 24189 del 23/5/2017 prot. OSL 1034 del 23/5/2017 presentata dal Sig. Fiore Fabio secondo le risultanze istruttorie, debbano essere dichiarate:

- ammissibili parzialmente per **€ 3.977,29** di cui € 2.030,00 per risarcimento danni del mezzo e risarcimento danno biologico, € 1.217,73 per interessi dal 31/1/2009 all'8/11/2016; € 729,56 per spese legali nella misura del 50% comprensive di IVA CPA al lordo della R.A.;
- che la superiore somma di € 3.977,29 deve essere ripartita tra gli istanti nella misura di € 1.564,68 a favore della Sig.ra Natalini Giuseppa ed € 2.412,61 a favore del Sig. Fiore Fabio somme queste meglio specificata nel prospetto sotto indicato;
- non ammissibile per € 582,37 importo questo desunto dalla somma algebrica tra per spese di giudizio non dovute nella misura del 50%; spese CTU poste a carico di parte attrice così come da decreto di liquidazione del GdP dott.ssa Saitta del 20/11/2016 e maggiori interessi rispetto a quelli richiesti che, così come statuito in sentenza, devono essere applicati sulla complessiva somma di € 2.030,00;

#### **Visti/e/o**

- il d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;
- le circolari del Ministero dell'Interno n.21/1993, F.L. 28/1997 e F.L. 7/1999;
- l'Ordinamento Amministrativo della Regione Siciliana;

#### **DELIBERA**

1. per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate di dichiarare l'istanza di ammissione alla massa passiva n° 577 assunta al prot. generale dell'Ente con n° 24188 del 23/5/2017 prot. OSL 1033 del 23/5/2017 presentata dalla Sig.ra Natalini Giuseppa e n° 578 assunta al prot. generale dell'Ente con n° 24189 del 23/5/2017 prot. OSL 1034 del 23/5/2017 presentata dal Sig. Fiore Fabio:
  - ammissibile parzialmente in quanto ad **€ 3.977,29**;
  - non ammissibile per € 582,37;



N° Istanza	Richiesto	Ammesso	Non Ammesso
577 e 578	<b>€ 4.559,66</b> (€ 2.030,00 per risarcimento danno biologico e danni mezzo; € 279,41 interessi; € 1.459,12 spese legali; € 639,00 spese CTU; € 152,13 iscrizione al ruolo)	<b>Sig.ra Natalini Giuseppa € 1.564,68</b> (€ 750,00 risarcimento danni al mezzo; € 449,90 interessi; € 364,78 1/2 spese legali compresa IVA CPA al lordo R.A.) <b>Sig. Fiore Fabio € 2.412,61</b> (€ 1.280,00 risarcimento danni biologici; € 767,83 interessi; € 364,78 1/2 spese legali compresa IVA CPA al lordo R.A.) <b>Totale € 3.977,29 compresa IVA CPA al lordo della R.A. per spese legali</b>	€ 582,37

2. di dare atto che l'epoca di riferimento in cui è sorta l'obbligazione relativa al debito nell'attestazione e nell'istruttoria è collocabile nell'anno 2009;
  3. di disporre la notifica del presente provvedimento all'istante a cura dell'ufficio di supporto all'OSL;
  4. di precisare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:
    - a. al Giudice Amministrativo o ricorso straordinario all'On.le Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente, entro il termine di 60 e 120 giorni dall'avvenuta notifica della comunicazione dell'adozione della presente deliberazione, laddove si intenda far valere la lesione di un interesse legittimo;
    - b. al Giudice Ordinario competente, laddove si intenda far valere la lesione di un diritto soggettivo;
  5. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993 n. 378;
  6. di disporre, altresì, l'inoltro della presente deliberazione, a cura del personale di supporto dell'OSL a:
    - Sindaco
    - Segretario Generale
    - Dirigenti dei settori;
    - Ufficio Messi, per la pubblicazione all'albo pretorio.
- Tale delibera verrà pubblicata a cura del personale dell'OSL:
- all'albo pretorio;
  - sul sito internet del Comune;
  - sulla sezione del sito internet dedicata all'O.S.L.





ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE  
Il Presidente - dott. Fortunato Pitrola  
Il Componente - dott.ssa Maria Leopardi  
Il Componente - dott. Rosario Caccamo

*[Handwritten signatures]*

Il Segretario Verbalizzante

*[Handwritten signature]*  
Scattareggia Rino Giuseppe



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il 04-12-22 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

\_\_\_\_\_

L'addetto all'albo

\_\_\_\_\_

Per copia conforme all'originale.

Milazzo, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

\_\_\_\_\_